

(N. 2018-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 giugno 1957 (V. Stampato n. 2897)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 GIUGNO 1957

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1957

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.

ONOREVOLI SENATORI. — Due eventi recenti hanno avuto nel nostro Paese una eco molto estesa, di minore o maggiore drammaticità, in ordine alle disponibilità di olio combustibile per il consumo pubblico e privato, industriale e dei servizi: mi riferisco ai rigori dell'inverno 1955-56 ed alla crisi dei rifornimenti di prodotti petroliferi causata dalla interruzione del Canale di Suez dello scorso novembre 1956.

Il problema di incrementare le disponibilità di olio combustibile è stato posto in termini non eludibili dagli eventi sopra ricordati, ma esisteva nella sua gravità in connessione ad una diversa dinamica degli impieghi dei prodotti petroliferi, tuttora in atto, dinamica che si traduce in una domanda sempre crescente di olio combustibile attivata dalle esigenze dell'industria manifatturiera e produttiva di energia (componente termica) e dalle imprese di servizi.

L'incremento di disponibilità di olio combustibile per gli impieghi sopra accennati era ed è ottenibile per due vie:

a) incremento del greggio da raffinare; e quindi maggiore produzione di olio combustibile, a parità di resa tecnica del processo di raffinazione;

b) espansione degli impieghi economici degli olii medi, a parità di quantitativo di greggio da raffinare, con conseguente sostituzione, in alcuni impieghi, dell'olio medio all'olio combustibile.

Il congiunto accoglimento delle due vie non può che esaltare il risultato complessivo conseguibile.

Il nostro potenziale di raffinazione è solo parzialmente utilizzato per cui una espansione del *plafond* di raffinazione è tecnicamente possibile ed economicamente auspicabile, sul piano dei costi.

Se però la maggiore domanda dell'olio combustibile non si sintonizza con l'espansione degli impieghi dell'olio medio, questo con le maggiori giacenze ed i conseguenti maggiori costi determina un appesantimento economico del processo di raffinazione e la non convenienza di espansione della produzione di olio combustibile.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge del 3 maggio 1957, n. 262, sotto-

posto al nostro esame, si propone di espandere l'area di utilizzo degli olii medi e per questa via di incrementare le disponibilità di olio combustibile per altri impieghi. Non può, pertanto, che avere la nostra piena adesione.

La finalità è raggiunta mediante l'esenzione dalla imposta di fabbricazione dei combustibili leggeri utilizzabili in sostituzione dell'olio combustibile con una minore entrata per lo Stato, per imposte di fabbricazione sull'olio combustibile sostituito, prevista in circa 3 miliardi. È necessario però che la finalità produttivistica di questa agevolazione fiscale non sia neutralizzata da frodi, oltre che da evasioni agli obblighi degli impieghi previsti dall'articolo 1 per gli olii minerali con le caratteristiche tecniche, che lo stesso articolo precisa.

È del pari necessario che siano severamente operanti le garanzie ed i controlli previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge oggetto del disegno di legge di conversione.

Il minor gettito previsto di tre miliardi per esenzione dalla imposta di fabbricazione di lire 3.100 nette per tonnellata di olio combustibile, sarebbe compensato da una imposta di lire 10.000 a tonnellata per petrolio impiegato per riscaldamento domestico, con opportune norme cautelative (articoli 7 e 8).

L'articolo 9 si propone di facilitare l'espansione degli impieghi dei gas liquefatti la cui produzione è in continua ascesa, peraltro non accompagnata da una eguale espansione dei consumi.

È da auspicare che la finalità produttivistica alla quale mira la legge sia perseguita con una attivazione di iniziative intese ad elevare effettivamente il tenore di vita specialmente delle popolazioni meridionali, non solo con l'infittimento di reti ed impianti distributori al massimo capillarizzati, ma anche con una diminuzione del prezzo del prodotto, che l'alleggerimento fiscale disposto probabilmente consente.

Concludo proponendo, a nome della 5ª Commissione, l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

SPAGNOLLI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di prodotti petroliferi leggeri, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Nella tabella A annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, dopo la lettera H — oli minerali — è aggiunta la seguente voce:

I) oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 225° C. sia inferiore al 95 per cento in volume e a 300° C. sia almeno il 90 per cento in volume:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie in cui siano stati prodotti;

2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 500;

3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

All'articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Il diritto alla restituzione di cui all'articolo 9 si prescrive nel termine di due anni dalla data della liquidazione delle somme spettanti, da eseguirsi dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in base ad apposita dichiarazione di consumo che la ditta interessata è tenuta a presentare bimestralmente all'ufficio medesimo.

Le spese relative agli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo sono a carico della ditta interessata.

È aggiunto il seguente articolo 10-bis:

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a istituire apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1957-58 onde far luogo alla restituzione prevista dall'articolo 9.